

Pubblicato il 26/05/2022

N. 00220/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 936 del 2013, proposto da Mirella Venditti, Aldo Venditti, Uliana Bifulchi, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Angelucci, domiciliati *ex lege* presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n. 27;

contro

Comune di Balsorano, non costituito in giudizio;

per l'accertamento:

- dell'intervenuta occupazione acquisitiva da parte del comune di Balsorano del terreno di proprietà dei ricorrenti, sito in Balsorano, censito al catasto terreni Foglio 14, particella 714, di circa 1.450 mq. A seguito della realizzazione di una strada pubblica comunale in esercizio:

per la condanna:

- del Comune di Balsorano al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai ricorrenti per l'occupazione illegittima del terreno di loro proprietà e la realizzazione su di esso di una strada

comunale avvenuta in spregio alla normativa in materia di espropri;

in subordine per la condanna:

- del Comune di Balsorano, ai sensi dell'art. 42 *bis* T.U. delle espropriazioni (d.P.R. n. 327/2001) alla corresponsione dell'indennizzo a seguito della conclusione del procedimento di acquisizione del terreno di proprietà dei ricorrenti al patrimonio comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 maggio 2022 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono proprietari, quali eredi di Pasquale Venditti, del terreno sito in Balsorano censito in catasto al foglio 14, particella n. 714.

Riferiscono, in punto di fatto, che nel periodo dal 1989 al 1994 detto terreno è stato occupato d'urgenza, per la quasi totalità, dal Comune di Balsorano che vi ha realizzato una strada, senza adottare un decreto di esproprio, né liquidare la relativa indennità.

Con il ricorso in decisione chiedono pertanto accertarsi l'intervenuta occupazione acquisitiva del terreno loro pervenuto per successione, con conseguente condanna del Comune di Balsorano al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € 33.350,00 (comprensivi del danno da mancato godimento e da perdita della proprietà) risultante da perizia estimativa e dei danni non patrimoniali, stimati anche equitativamente, o, in via subordinata, l'assegnazione di un termine al Comune perché decisa se acquisire la proprietà del terreno, ai sensi dell'art. 42 *bis* d.P.R. n. 380/2001.

Il Comune di Balsorano ritualmente intimato non si è costituito.

All'udienza pubblica di smaltimento del 12 maggio 2022 il ricorso è passato in decisione.

Sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto, dai documenti versati in atti, risulta che il terreno dei ricorrenti è stato occupato dal Comune per la realizzazione di una strada prevista negli atti di una procedura espropriativa.

Venendo al merito della questione, non può essere accolta la domanda principale che ha ad oggetto l'accertamento dell'effetto acquisitivo della proprietà del terreno in capo al Comune per il solo fatto della sua irreversibile trasformazione.

Infatti non è compatibile con l'ordinamento comunitario ed è stato espunto dall'ordinamento interno, ad opera dell'art. 43 del d.P.R. n. 380/2001 (poi dichiarato incostituzionale per eccesso di delega), l'istituto di origine pretoria che attribuiva all'illecita occupazione e trasformazione di un immobile privato l'effetto traslativo in favore dell'ente occupante, introducendo una forma di espropriazione atipica incompatibile con lo statuto europeo della proprietà (CEDU Corte europea diritti dell'uomo, sez. V, 22/06/2006 , n. 213; Consiglio di Stato , sez. IV , 29/08/2012 , n. 4650)

Un tale effetto traslativo non è poi riconducibile, neppure implicitamente, al contegno del proprietario che manifesti di avere interesse al risarcimento del danno e non alla restituzione dell'immobile occupato dell'opera pubblica, come affermato di recente dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: *“In materia di occupazione illegittima di un immobile da parte di una p.a., il trasferimento della proprietà del bene a quest'ultima non può essere l'effetto di una rinuncia abdicativa formulata dal soggetto privato, neppure sotto forma di domanda di risarcimento per il danno subito, atteso che una rigorosa applicazione del principio di legalità, affermato in materia dall' art. 42 della Costituzione e rimarcato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, richiede una base legale certa perché si determini l'acquisto*

della proprietà in capo all'espropriante, base legale che l'ordinamento individua esclusivamente nel provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, ovvero in un contratto traslativo di natura transattiva' (Consiglio di Stato Ad. plen. 20/1/2020, n. 2).

Ne consegue che la domanda di risarcimento del danno da perdita della proprietà – come stimato nella perizia prodotta dai ricorrenti - non può essere accolta perché incompatibile con il potere discrezionale del Comune di decidere, ai sensi dell'art. 42 *bis* del d.P.R. n. 327/2001, se acquisire, o restituire il suolo ai ricorrenti reintegrandoli nella disponibilità materiale dello stesso.

È invece meritevole di accoglimento la domanda subordinata con la quale viene chiesto di assegnare la Comune un termine per decidere se acquisire il suolo al suo patrimonio *ex art. 42 bis* d.P.R. n. 327/2001, derivandone in entrambi i casi la piena tutela del diritto dei ricorrenti che sarà reintegrato o in forma specifica, mediante restituzione del suolo e salvo il risarcimento dei danni da occupazione temporanea illegittima, o per equivalente, mediante corresponsione del valore venale del suolo e il risarcimento degli stessi danni.

Come infatti da tempo affermato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 26/3/2013, n. 1713; TAR Bari n. 382/2015 e n. 565/2015) la pubblica amministrazione che ha occupato un suolo privato per realizzarvi un'opera pubblica, senza però concludere il procedimento espropriativo, né corrispondere il dovuto indennizzo, è tenuta o a restituirlo o ad acquisirlo nei modi di legge (transazione, cessione volontaria, acquisizione sanante), perché, decorsi i termini per l'adozione del provvedimento di esproprio, versa in una condizione di illecito permanente che è tenuta a rimuovere.

Deve pertanto ordinarsi al Comune di Balsorano di porre fine all'occupazione illegittima del suolo dei ricorrenti avviando il procedimento previsto dall'art. 42 *bis* del d.P.R. 327/2001 in seno al quale decidere se

acquistarlo al suo patrimonio o restituirlo ai legittimi proprietari, previa riduzione in pristino, salvo in quest'ultimo caso, il risarcimento dei danni da mancato godimento dei suoli occupati che, secondo la giurisprudenza amministrativa, sono normalmente conseguenti alla privazione della disponibilità dei suoli da espropriare.

Si presume infatti che alla privazione assoluta del godimento del bene, siccome occupato per la realizzazione di un'opera pubblica, corrisponda la privazione dell'esercizio delle ampie facoltà inerenti al diritto di proprietà (*ex plurimis* Consiglio di Stato 27 febbraio 2017, n. 897), il cui risarcimento la giurisprudenza ritiene quantificabile in via equitativa nella misura degli interessi legali su base annua, calcolati sul valore venale dei suoli occupati, da stimare secondo il criterio sintetico-comparativo, con rivalutazione anno per anno, trattandosi di debito di valore, per tutta la durata del periodo di occupazione illegittima (T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, 27/12/2021, n.572), facendo applicazione degli articoli 2043 e 1226 c.c. esclusa quindi l'estensione analogica dei parametri previsti dal citato art. 42 *bis* che disciplina esclusivamente le conseguenze patrimoniali dell'emanazione dell'atto di acquisizione sanante (Consiglio di Stato sez. IV, 23/07/2020, n.4709)

Il ricorso pertanto deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:

- ordina al Comune di Balsorano di provvedere ad acquisire *ex art. 42 bis* d.P.R. n. 327/2001 il suolo di proprietà dei ricorrenti identificato al catasto al foglio 14, particella n. 714, o a restituirlo, previa rimozione delle opere ivi realizzate, con contestuale risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti

all'illegittima occupazione di detto suolo, liquidati secondo i criteri indicati in motivazione;

- assegna al Comune dei Balsorano termine per provvedere di centottanta giorni dalla comunicazione o notificazione di questa sentenza;

- nomina fin d'ora quale Commissario *ad acta* il Direttore dell'Ufficio provinciale del territorio presso l'Agenzia delle entrate dell'Aquila, con facoltà di delega, il quale provvederà in via sostitutiva, nell'ulteriore termine di centottanta giorni, in caso di inerzia del Comune di Balsorano;

- condanna il Comune di Balsorano al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere, Estensore

Silvia Piemonte, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Colagrande

IL PRESIDENTE
Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO